

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 78 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara no di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. STRAZZULLA GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n.1/G del 10° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

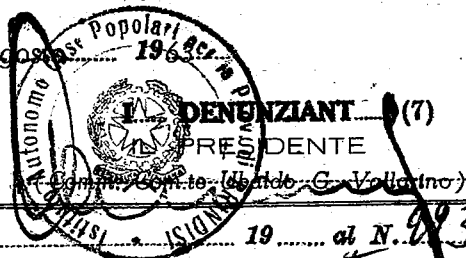
Corrispettivi pattuiti : L. 6942 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. ~~814~~ 24420

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 934

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE



IL V. DIRETTORE

(Giovanni Colasso)

Giovanni Colasso

37262

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7273

Brindisi, li 15-8-51

AL SIG. Strazzulla Giuseppe

Lotto 10° Scala E Int. 1

Via Giuseppi

Oluni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.335 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.20 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.801 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.335</u> vano per vani <u>5.20</u> £ .	<u>6.942</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>209</u>
	<u>7.801</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

N^o 22
Uff. Rag.

5 LUG. 1956

Brindisi, li

Allg Sig. n. ~~Gepia: Kalliope, V. H. Spachna~~
Via ~~Lange: Kalliope, V. H. Spachna~~
..... ~~Kalliope, V. H. Spachna~~

OGGETTO:Assegnazione di alloggio in locazione.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via ... Pisanello lotto 102 scala 9 interno 1/terzato -

Detto alloggio è composto di vani utili oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.20.....-

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però; dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di £. 31.924,- come appresso dovute:

a) mensilità di fitto e servizi dal 10/7 al 10 AGO. 1956

£. 4.350 - vano x vani 5.20 = £. 7.020 - ✓

b) canone consumo acqua normale £.....410-..

c) contributo nelle spese di illuminazione scale £..... 10.-

d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) £.....23.193.-

e) deposito spese contrattuali £. 1.000 -

f) I.G.E. 3% su a) £.....211-

TOTALE € 31.924,-

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il ... 9.11.1956 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

~~II~~ PRESIDENTE

(Com. ~~A~~ Ubaldo VALLARINO)

56

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI BARI
STAZIONE DI OSTUNI

N°24/65/1 di protocollo

Ostuni, li 5 GIUGNO 1956

Risposta al foglio n°8601 del 21 febbraio u.s.

OGGETTO: Informazione alloggi Case Popolari.-

- ALLA PREFETTURA DI
BRINDISI

Si forniscono le informazioni richieste sul conto delle
sottonotate persone che hanno chiesto l'assegnazione di un al
loggio nelle case popolari, costruite in Ostuni, di prossima
assegnazione.-

STRAZZULLA Giuseppe fu Carmelo.-Impiegato Ufficio del Catasto-nullatenente.+

Ha il reddito dello stipendio.- La sua famiglia si compone dei coniu-
gi e di un figlio minore. Abita l'attuale alloggio da un anno, il quale
è composto di un vano ceduto dai suoceri, con servizi igienici e cucina
in comune. La famiglia dei suoceri è composta dai coniugi, due figli di
cui uno sacerdote.-E' persona comprensiva dei doveri di condominio;
E' solvibile e di buona condotta in genere.

IL VARESCIALLO CAPO COMANDANTE
(PALMIOTTA MARCO)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Brindisi, li 5 Giugno 1956

IL DIRETTORE-SEGRETARIO
(A. Vincenzo PALMA)

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lotto N. _____ del Comune di _____

Casa in locazione o a riscatto.

Informazioni sul Sig. _____

Via _____

N. _____

1°) - Quale reddito complessivo col nucleo familiare ha il richiedente?

_____ mensili

2°) - Quale è il nucleo familiare effettivo?

N. _____ persone

3°) - Ha veramente necessità dell'alloggio?

Sì o No

4°) - Da quanto tempo abita l'attuale casa?

5°) - E' individuo comprensivo dei doveri di condominio o è indesiderabile?

Ostuni

ALL'ON/LE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Il Sottoscritto STRAZZULLA GIUSEPPE FU CARMELO, mutilato di guerra, impiegato di ruolo presso l'Ufficio Imposte Dirette di Ostuni, essendo sprovvisto di casa per aver in data 10/2/1954 contratto matrimonio, e trovandosi a tutt'oggi ospite del suocero in una promiscuità non tollerabile in quanto oltre ad una cognata nubile di età maggiore convive anche con un cognato sacerdote.

C h i e d e

che gli sia assegnato un alloggio dell'edificio costruito in Ostuni via Stazione.

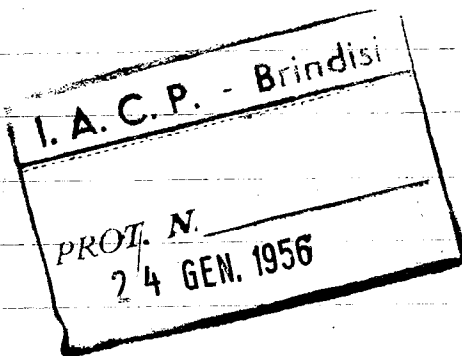
Ostuni li, 20 Gennaio 1956

Con Osservanza

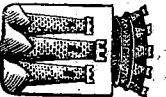
Strazzulla Giuseppe
Via Largo Giovanni Sanza N: 32

Alligati

- 1° Situazione di famiglia
- 2° Certificato di Residenza
- 3° " Penale
- 4° " d'impossidenza
- 5° " d'impiego statale
- 6° " di mutilato di guerra
- 7° Assegno Bancario da L.500.=
- 8° dichiarazione che il sottoscritto coabita col suocero.



[Handwritten signature]

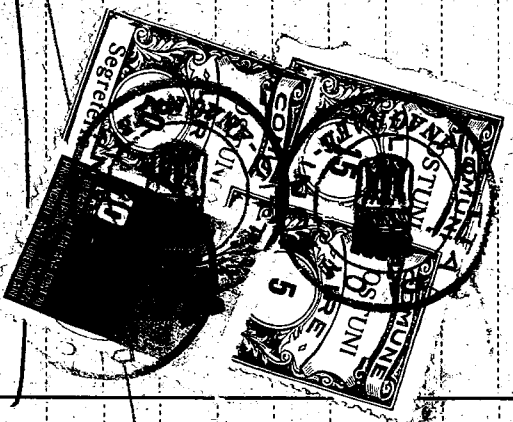


CITTA' DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

SITUAZIONE DI FAMIGLIA DI *Strozza* *Luigi* *Mario*

N. d'ordine	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capo famiglia	NOME del Padre	COGNOME - E - NOME della Madre	LUOGO E DATA DI NASCITA			Stato Civile	CONDIZIONI	Se convivente ed a totale carico del capo famiglia
					COMUNE	Giorno	Mese Anno			
1	<i>Strozza Luigi Mario</i>	<i>capo</i>			<i>Ostuni</i>	<i>1</i>	<i>2</i> <i>9/16</i>	<i>capo</i>	<i>impiegato</i>	
2	<i>Nobile Mario</i>	<i>figlio</i>			<i>Ostuni</i>	<i>13</i>	<i>10</i> <i>1911</i>	<i>o</i>	<i>capo</i>	
3	<i>Strozza Carmine</i>	<i>figlio</i>				<i>5</i>	<i>11</i> <i>1914</i>	<i>-</i>		



Si rilascia per uso

Ostuni, li

21-1- 19*16*

ed in carta libera per

con



L'UFFICIALE SINDACO RITE

[Signature]

UFFICIO D. IMPOSTE DIRETTE

— OSTUNI —

Il Procuratore Superiore delle Imposte Dirette sottoscritto, Titolare dell'Ufficio Distrettuale suddetto,

c e r t i f i c a

che il Sig. Strazzulla Giuseppe fu Carmelo, impiegato, non risulta tassato ai fini della Imposta Complementare.

IL medesimo Sig. Strazzulla ed i componenti il nucleo familiare non trovansi iscritti nei registri di questo Ufficio per redditi di TERRENI, FABBRICATI e RICCHEZZA MOBILE.

Si rilascia a richiesta dell'interessato, in esenzione di bollo, da servire a corredo di domanda assegnazione di casa.

Ostuni li, 13 Gennaio 1956



IL PROCURATORE SUPERIORE

[Handwritten signature]

443

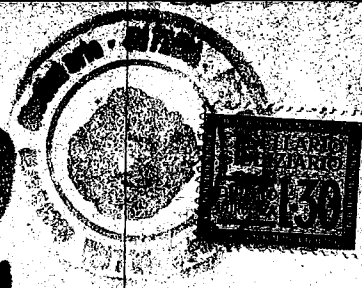
50

[Handwritten signature]

12



12



CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato^(a) *Generale* -

Procura della Repubblica presso il Tribunale di *Catania* -

Al nome di ^(c) *Istrazzuola Giuseppe Mario*

(di o fu) ^(d) *Carmelo* (di o fu) ^(e) *Pattarina Giuseppe*

nato il *4-2-916* in *Catania*

Provincia (o Stato) ^(f) di *»*

sulla richiesta di ^(g) *dello stesso* -

per ^(h) *uno alloggio* -

si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta: ⁽ⁱ⁾



NULLA

Catania - 3 GEN. 1956

IL SEGRETARIO

N. *66*

R. L. - Esatte *L. 10*

Visto per la legalizzazione della firma

dal S. **SEGRETARIO CAPO DI SEZIONE**
(Rag. Gibino Giovanni)
Segretario Procura Repubblica di Catania

Catania, il *3 GEN 1956*

Il Procuratore della Repubblica
DOTT. SHAMPINATO PIETRO

N. *8* R.R. Certificati
SPECIFICA DIRITTI

Per certificato *4*

Quietanza
(a) Generale, penale o civile.
Rilasciato a richiesta

del Sig. *3 GEN 1956*

(b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale di *Catania* è compresa nel raggio di nascita della persona alla quale il certificato si riferisce. **IL SEGRETARIO**
della Repubblica presso il Tribunale di Roma, anche per gli stranieri e per i cittadini nati all'estero.
(c) Cognome e nome della persona alla quale il certificato si riferisce.

(d) Nome del padre (e) Cognome e nome della madre.

(f) Per i nati all'estero.

(g) Cognome e nome del richiedente.

(h) Motivo della richiesta.

(i) Segnare la decisione in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data della decisione; — 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; — 3° il dispositivo; — 4° (per le decisioni penali di condanna) il titolo del reato, indicando se tentato o se continuato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti e diminuenti, le pene inflitte, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, o di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate; — 5° gli articoli di legge applicati; — 6° le pene applicate che conseguono alla condanna; — 7° la data di esecuzione della pena, ossia giorno, mese e anno in cui cessò di essere scontata ovvero: **NULLA**.

Se non è data, la firma del Segretario della Procura, e il timbro dell'ufficio.

Se non è data, la firma del Segretario della Procura, e il timbro dell'ufficio.

N. B. — Il certificato rilasciato su domanda al Procuratore della Repubblica competente. Alla domanda deve unirsi il certificato di nascita od altro documento che il Procuratore della Repubblica stesso ritenga equipollente. La domanda ed i documenti sono esenti da tasse di bollo.

Il sottoscritto Strazzulla Giuseppe fu Carmelo, dichiara sotto la sua personale responsabilità di coabitare col suocero Nobile Andrea sin dal febbraio 1954 per mancanza di alloggi.

Ostuni li, 21 gennaio 1956

In fede

Strazzulla Giuseppe

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1981, n. 1289)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MOD. 140
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I L sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. STRAZZULLA GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

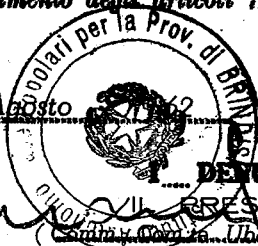
Designazione delle cose locate: Appartamento n.1/G del 10° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 6942- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n° 3269.

A. BRINDISI add. 27 Agosto 1962



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

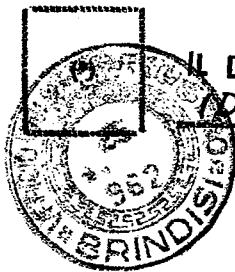
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 25 AGO 1962 19 al N. 2269

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *settecento*

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGISTRE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quelle in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (P) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. STRAZZULLA C. Raffaele

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/6 del 10° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 7.020 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 39 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960
15 AGO. 1960I DENUNZianti (7)
IL PRESIDENTE

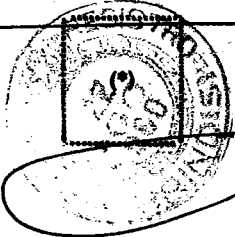
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 22 Agosto 1960 al N. 502

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Centocinquante

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. STRAZZULLA Giuseppe

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/6 del 10° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 7.020 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 19 ed 32 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI add. 24 AGO 1959 19 59

I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO 1959 19 al N. 1766

vol. foglio registro Alii privati, ed esatte lire Cento di lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Giovanni Galasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(4) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. Strazzullo Giuseppe

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/9 del 10° lotto
di Case Popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 7020 mensili anticipate: 84960

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

I DENUNZIANTE (7)

II PRESIDENTE
(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29-8-1958 al N. 1119

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1119

IL PROCURATORE

(7) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt q(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. Sdrazzanea Giuseppe

convenzioni che (4) Hanno avuto

10 Agosto 57
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate :

Appartamento n. 1/C del 10° Lotto

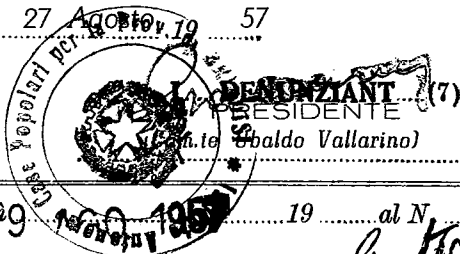
di case popolari nel Comune di Osuni

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 7020 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI , addì 27 Agosto 1957



Registrata la presente denuncia, addì 29 Agosto 1957 al N. 1313
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Centomila

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



CITTA' DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

CERTIFICA

*Che Strazzullo Giuseppe, nato in
Catania il 7. Febbraio 1916, ha
la residenza in questo comune
dal 1- Ottobre 1942*



Si rilascia in carta libera per uso delle case popolari



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

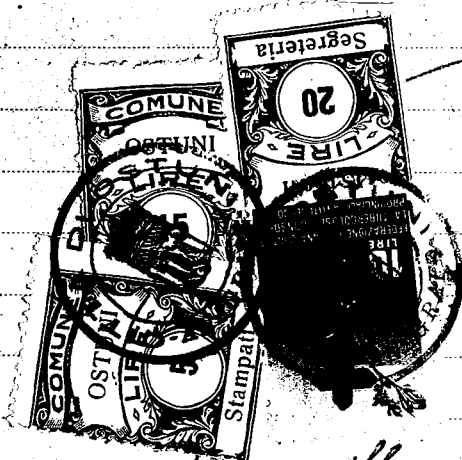


CITTA' DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

L'UFFICIALE DEL SINDACO
E DELL'ANAGRAFE

CERTIFICA

Che *Stazzelle Giuseppe*, nato in
Catania il 7. *Febbraio* 1916, ha
la residenza in questo comune
dal 1-*Ottobre* 1942



Si rilascia in carta libera per uso delle *case popolari*



1-1956
L'UFFICIALE DEL SINDACO
E DELL'ANAGRAFE



Ostuni, 14 genn. 1956

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
O S T U N I

Al _____

Prot. N.° 9 H Allegati _____

Ripristato al f. del
D S N.° _____

OGGETTO Applicato Strazzulla Giuseppe.

Il Procuratore Superiore delle II^{DD}. sotto= scritto, Titolare di questo Ufficio Distrettuale, dichiara

che Il Sig. STRAZZULLA Giuseppe fu Carmelo é dipendente statale, in attività di servi= zio presso questo Ufficio, con la qualifica d'impiegato di ruolo, grado XII Gruppo C.

Per uso corredo domanda assegnazione alloggio.

IL PROCURATORE SUPERIORE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FRA. MUTILATI ED INVÁLIDI DI GUERRA
SEZIONE DI OSTUNI - (Brindisi)

N. Prot.

Risp. a nota N.

Ostuni, li

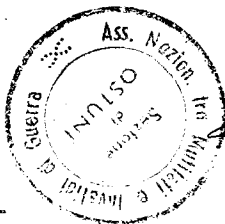
del

OGGETTO:

Sulla base dei documenti in atto, si certifica
che il Sig. STRAZZULLA Giuseppe fu Carmelo, domiciliato
in Ostuni, e' Mutilato ex militare di guerra con la terza
categoria di pensione vitalizia, giusto certificato di
iscrizione rilasciato dal Ministero del Tesoro N. 25024.

Si rilascia il presente su richiesta dell'interes-
sato per gli usi consentiti dalla legge.

Ostuni, li 13 Gennaio 1956



IL PRESIDENTE
(Camillo VITA)

OSTUNI
Case popolari
Lotto 12 Se. A/b Ostuni, li 22 /5/1965 disi
Spett. Istituto Autonomo Case Popolari

Brindisi

PROT. N.

5318
28 MAG. 1965

Il sottoscritto Strazzulla Giuseppe, residente in Ostuni, espone quanto segue:

Nel 1950 ebbe in assegnazione l'appartamento n.6 del I° lotto, e conviveva con lo scrivente la propria madre Pattavina Giuseppina ved. Strazzulla.

Nel 1955 in seguito a matrimonio il sottoscritto ebbe a fare a codesto Istituto una domanda chiedendo che la casa venisse intestata a nome della madre, voltura fatta senza però, da parte ~~del~~ dell'impiegato di codesto Ente, fatta ratificare dal Consiglio di codesto Istituto.

Sta di fatto che sin dal mese di agosto 1955 i pagamenti del canone sono stati eseguiti a nome della madre Pattavina Giuseppina, come pure tutte le varie comunicazioni di codesto Ente, compresa la lettera per il riscatto, sono state sempre indirizzate a nome della madre.

In seguito a domanda, per il riscatto dell'immobile, in data 15/5/u.s. fu chiamata ed ebbe comunicazione che la domanda a suo tempo presentata non era stata ratificata dal Consiglio di codesto Ente e che la casa, ai fini del riscatto, si deve intestare allo Strazzulla Giuseppe.

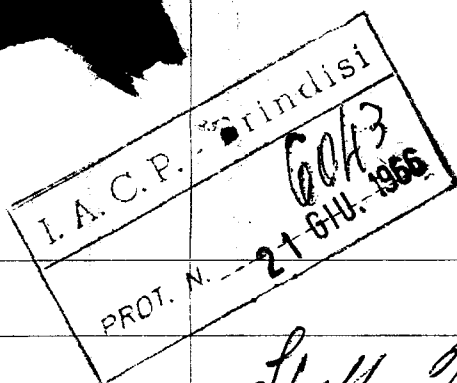
La Signora Pattavina fece presente all'impiegato addetto che ciò non era possibile in quanto il figlio nel 1956 dopo due anni del suo matrimonio ebbe in assegnazione l'appartamento n.1 del IO lotto.

Per i motivi sopra citati lo scrivente chiede a codesto Spett. Istituto la ratifica della predetta domanda onde la propria madre Pattavina Giuseppina possa effettuare il riscatto della casa.

Fiducioso dell'accoglimento della presente istanza passa ad Ossequiare.

Il detto appartamento all'origine venne assegnato al Sig. Cellio lotto 10 ed a sua morte venne assegnato all'uff. n° 4

All'epoca dell'assegnazione (31-3-1950) risultano essere conviventi del richiedente la madre Pattavina Giuseppina ed il fratello Eurico



Oluni, h 14/6/1966

Spett. Partito Autonomo Corsi
Popolari

Principi

Oggetto: Ricatto alloggio Tenuto in
Procezioni - Strazzulla Chiavetta.

In riferimento alla vostra lettera
del 11.6.1966 prot. N° 5674,
il sottoscritto comunica che
intende ricattare l'alloggio
Tenuto in fitto in via di
(Dici).

In attesa di conoscere il prezzo
di canone richiesto ed il relativo
fatto univale da versare per
la stessa locazione.

Strazzulla Chiavetta

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000ooo==ooo000-----

Prot.N 5674

Brindisi, lì 11.6.966

AL SIG. SIRAZZULLA C. me b/c

10° lotto - Scala A/1

2° Tambruni

OSTUNI

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n.23I

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in OSTUNI Lotto 10° scala -
A/1 Via Gamburina a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n.23I ascende a lire -
1.365.998=.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 25 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

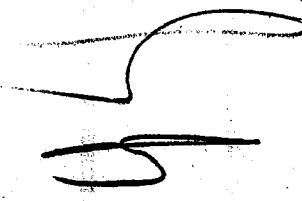
Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000-----

N. di prot.

5099

Brindisi li

19 MAG. 1965

AL SIG.

STRAZZULLA Giuseppe
N. Co. L. L. L. Tamburini

OSTUNI

Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL. PP. con circolare N. 5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale .-

Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo I.A.C.P. invitarla per il perfezionamento del contratto di cessione. -

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff. le Com. te U. G. VALLARINO)

PA/GR/ta. -

